



COMUNE DI VICARI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO
RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PRESSO
CENTRI RIABILITATIVI
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 10 SET, 2019

Articolo 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "rimborso spese di viaggio alle persone con disabilità per raggiungere i centri di Riabilitazione". Detto intervento è finalizzato a prevenire, superare le condizioni di bisogno, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della costituzione e con la Legge Regionale n°. 22/1986 "riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia".

Articolo 2 - DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento le persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, residenti nel Comune di Vicari, che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati.

Articolo 3 – CONTRIBUTO

L'intervento economico di cui all'articolo 1 del presente regolamento consiste in un rimborso forfettario per singolo viaggio pari al costo del biglietto per l'utilizzo del trasporto pubblico con un limite massimo di euro 10,00 per viaggio, (andata e ritorno), per un numero massimo di 150 viaggi annui. Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.

Articolo 4 – CASI PARTICOLARI

Il servizio sarà erogato ai cittadini che si trovino in una condizione di disabilità transitoria e non, certificata ai sensi della legge 104/92 articolo 3, comma 3, ma che necessitino di terapie specifiche. Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. (legge 4 aprile 2012 n° 35).

Articolo 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialisti dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal Centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate e da effettuare; entro la fine dell'anno su carta intestata, corredata da timbro e firma in originale.
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Le attestazioni medico legali per l'accesso ai servizi di cui sopra possono essere sostituite dal verbale di della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa all'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n: 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n. 35).

Articolo 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il rimborso sarà effettuato con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'articolo 5 sopra citato, corredata da certificazione rilasciata dal Centro di Cura e/o di Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili. Il rimborso spese relativo all'anno di presentazione dell'istanza.

Articolo 7- MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'articolo 5 a corredo dell'istanza di rimborso. La documentazione presentata sarà oggetto di controlli da parte delle autorità competenti ai fini di verificarne la veridicità, con le relative conseguenze.

Articolo 8 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Articolo 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.